

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1 marzo 2000, n. 062/Pres.

**Regolamento concernente le disposizioni e modalità di controllo atte ad assicurare la piena rispondenza dell'attività svolta dalle «Botteghe del Mondo» ai principi del commercio equo e solidale di cui all'articolo 23, comma 6, della legge regionale 8/1999.**

Articolo 1  
*(Definizioni)*

1. Il commercio equo e solidale, secondo la definizione di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, concerne esclusivamente la vendita al dettaglio di beni provenienti dai Paesi in via di sviluppo.

2. I beni di cui al comma 1 possono appartenere sia al settore merceologico alimentare, sia a quello non alimentare.

3. La vendita dei beni di cui al comma 1 deve essere non inferiore all'ottanta per cento del volume d'affari ed il restante venti per cento può riguardare beni ricompresi nei settori merceologici di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8/1999, senza che questo configuri l'esercizio congiunto di cui all'articolo 3, comma 3.

Articolo 2  
*(Soggetti e requisiti)*

1. Ai fini di quanto prescritto dall'articolo 23 della legge regionale 8/1999, il commercio equo e solidale può essere svolto soltanto dai soggetti individuati al comma 2 dell'articolo medesimo.

2. Le imprese individuali e le società non rientrano tra i soggetti di cui al comma 1.

3. In materia di requisiti soggettivi, trova applicazione l'articolo 5 della legge regionale 8/1999.

Articolo 3  
*(Superficie di vendita)*

1. L'apertura degli esercizi, cui è conferita, secondo le modalità dell'articolo 5, la denominazione di «Bottega

del Mondo», è soggetta alla denuncia preventiva di cui all'articolo 2, lettera m), della legge regionale 8/1999, e la superficie di vendita è quella determinata ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, della delibera della Giunta regionale n. 1278 del 23 aprile 1999.

2. Trova applicazione anche l'articolo 4 della D.G.R. 1278/1999, fermo restando che, ai fini della concentrazione, tutti gli esercizi devono essere qualificati come «Botteghe del Mondo».

3. Qualora la superficie di vendita non sia superiore a quella di cui al comma 1, è consentito nel medesimo locale l'esercizio congiunto del commercio equo e solidale e del commercio per i beni appartenenti ai settori merceologici di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8/1999, nel rispetto delle disposizioni prescritte per le attività esercitate.

#### Articolo 4

*(Commercio su aree pubbliche)*

1. Nella determinazione delle aree destinate alle fiere di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14, i Comuni riservano una parte delle aree medesime per i soggetti di cui all'articolo 2 e che siano in possesso del decreto di cui all'articolo 5, comma 1.

2. I Comuni fissano i criteri di priorità per l'assegnazione delle aree di cui al comma 1 indipendentemente dai criteri previsti ai commi 4 e 5 dell'articolo 7 della legge regionale 14/1999.

3. Fermo restando quanto prescritto ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all'articolo 2 sottostanno alla medesima disciplina prevista per gli altri operatori nelle fiere, qualora compatibile.

#### Articolo 5

*(Conferimento della denominazione di «Bottega del Mondo»)*

1. Il conferimento della denominazione di «Bottega del Mondo» è disposto, su domanda del legale rappresentante dell'ente interessato, con decreto del direttore regionale del commercio e turismo.

2. La domanda deve essere presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, completa di tutti i dati identificativi del soggetto di cui all'articolo 2,

incluso il possesso dei requisiti morali e professionali di legge, nonché di tutti i dati identificativi dell'esercizio per il quale si intende ottenere la denominazione di «Bottega del Mondo».

3. Alla domanda vanno allegati in particolare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove si attesta di essere a conoscenza delle prescrizioni regionali vigenti in materia di commercio equo e solidale.

4. Ferma restando la disciplina di cui alla legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, in caso di accertamento definitivo della non conformità degli atti di cui ai commi 2 e 3 alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 e nell'articolo 23 della legge regionale 8/1999, la Direzione regionale del commercio e del turismo provvede con atto motivato di diniego da comunicarsi al soggetto che ha inoltrato la domanda.

#### Articolo 6 (Sanzioni)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 23, comma 7, e di cui all'articolo 37, comma 5, della legge regionale 8/1999, per le violazioni ai precedenti articoli 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4, comma 3, si applicano le sanzioni di cui alla medesima legge regionale 8/1999, articolo 37, comma 5.